

Ires premiale
Non abusiva la distribuzione
delle riserve fino al 2023 —p.30

Distribuzione di riserve fino al 2023 non abusiva per l'Ires premiale

Legge di Bilancio



Essenziale accantonare l'80% degli utili dell'esercizio 2024

Luca Gaiani

Ires premiale, test antiabuso sulla distribuzione di riserve che si affianca all'accantonamento dell'utile 2024. La prima condizione di ingresso nel regime di aliquota agevolata, che richiede di trattenere a riserva almeno l'80% degli utili dell'esercizio al 31 dicembre 2024, non impedisce espressamente la contestuale distribuzione di riserve preesistenti. L'operazione, se non verrà disciplinata dal decreto attuativo, non pare censurabile neppure con la norma antiabuso trattandosi un ordinario utilizzo di una disposizione agevolativa.

Utile 2024 da accantonare

Avvicinandosi la fase di chiusura dei bilanci 2024, le società cominciano a studiare le cinque condizioni di ingresso richieste dal comma 436 della legge 207/2024 per ridurre al 20% l'aliquota Ires che graverà sull'imponibile del 2025 (modello Redditi 2026).

Per le imprese che sono solite distribuire dividendi ai soci, va vagliato attentamente il raggiungimento del primo requisito, cioè l'accantonamento ad una apposita riserva almeno dell'80% degli utili dell'esercizio 2024. Anche se la norma non lo specifica, è prudente (visto che si parla di riserva «apposita») trattenere l'80% in aggiunta rispetto alla quota del 5% destinata alla riserva legale (fino al quinto del capitale), restando dunque distribuibile solo il residuo 15 per cento.

Le imprese che sono dotate di riserve accumulate fino al 2023 potrebbero però ipotizzare, al fine di garantire un adeguato flusso di dividendi ai soci, di operare la distribuzione di tali riserve eventualmente fino a coprire (o superare) tutto l'80% dell'utile 2024 accantonato. La norma non vieta espressamente tale operazione e, laddove si tratti di poste formate con utili, neppure entrerà in gioco l'articolo 47, comma 1, del Tuir, secondo cui si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili.

Distribuzione di riserve

In attesa di conoscere le regole del Dm di attuazione (di cui però non si prevede un termine per l'emanazione), le società si interrogano se questa manovra concatenata (accantonare l'utile e distribuire riserve preesistenti) possa essere contestata dal fisco con la norma antiabuso o in altro modo. Un analogo dubbio si pone per il periodo di sorveglianza (fino al 31 dicembre 2026) nel quale non si potrà distribuire l'80% accantonato, senza però che la legge impedisca

l'attribuzione di riserve vecchie o dell'utile 2025.

Contestazioni in merito a queste operazioni (salve le eventuali diverse indicazioni del Dm) non dovrebbero però sussistere, per due ordini di ragioni. La prima è di ordine formale e deriva dal meccanismo applicativo della norma. La misura dell'agevolazione non è commisurata, a differenza dell'Ace (o della mini Ires del Dl 34/2019, abrogata prima di entrare in vigore), all'incremento del patrimonio netto generato dagli utili trattenuti, essendo l'accantonamento dell'80% una semplice condizione di accesso per così dire "isolata". Per ragioni sistematiche, si potrebbe casomai escludere, con una norma specifica (che oggi manca), che le distribuzioni di riserve associate all'utile accantonato possano portare il patrimonio netto al di sotto del livello di partenza, cioè quello che esisteva al 31 dicembre 2024 ante utile del periodo (come accadeva per l'Ace al 31 dicembre 2010).

Manca il risparmio «indebito»

La seconda ragione, riguardando l'eventuale applicazione dell'articolo 10-bis della legge 212/2000 (norma su cui si attende l'atto di indirizzo del Mef) è che non possono qualificarsi come abusive (perché in questi casi il risparmio fiscale non si considera «indebito») le operazioni poste in essere proprio al fine di poter usufruire di disposizioni agevolative specifiche (si vedano, ad esempio, le risoluzioni 93/E/2016 e 101/E/2016 sugli atti propedeutici alle assegnazioni e trasformazioni agevolate).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE VALUTAZIONI

DS6901

Utile accantonato e distribuzione di riserve

- Per entrare nell'Ires premiale con aliquota 20%, occorre in primo luogo accantonare a riserva almeno l'80% dell'utile 2024
- Ci si chiede se sia consentito, distribuire contestualmente riserve preesistenti per garantire un determinato livello di dividendi ai soci
- Stesso discorso con riferimento al periodo di sorveglianza che scade a fine 2026

Nessun divieto espresso

- La norma introdotta con la manovra 2025 (legge 207/2024) non prevede alcun espresso impedimento a effettuare una distribuzione di utili di esercizi precedenti, ma per avere certezza di poter attuare questa operazione si dovrà attendere il prossimo decreto attuativo del ministero dell'Economia e delle finanze (Mef)
- In assenza di vincoli in tale provvedimento, è da ritenere che la distribuzione non sia in contrasto con altre disposizioni, compresa la norma antiabuso contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente